Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero del tesoro

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1107.**

Istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento, in distinti ruoli speciali, del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, del personale proveniente da enti di sviluppo agricolo ed assegnato ai ruoli unici dello Stato, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numeri 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, nelle qualifiche previste nell'allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità

di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

CAPRIA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 75

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Dirigente superiore	Dirigente superiore	1
Dirigente	Primo dirigente	2
Qualifica equiparata a direttore aggiunto di divisione 8° livello funzionale del personale di enti regionali	8ª qualifica funzionale	3
Qualifica equiparata a segretario principale con 13 anni di anzianità nella carriera Assistente con 13 anni di anzianità nella qualifica	7ª qualifica funzionale	3
Segretario . Assistente . Assistente tecnico	6ª qualifica funzionale	3
Coadiutore principale con 13 anni di anzianità nella carriera Archivista dattilografo - livello differenziato . Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica Operatore tecnico - livello differenziato . Operatore tecnico con 12 anni di anzianità nella qualifica	5ª qualifica funzionale	10
Qualifica equiparata a coadiutore principale . Archivista dattilografo Operatore tecnico	4ª qualifica funzionale	4
	Totale	26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1108.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, n. 234, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. 26640 del 16 giugno 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, n. 234, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1982;

Riconosciuta la necessità di apportare al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 234 la rettifica richiesta;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1982, n. 234, è rettificato nel senso che nell'ultima frase del dispositivo il numero « 67 » è soppresso ed è sostituito dal numero « 68 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1983
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 174

LEGGE 16 febbraio 1983, n. **44.**

Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificato dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria "vitello" le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo mas-

simo di chilogrammi 300, che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — ROGNONI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Avviso di rettifica alla legge 4 giugno 1982, n. 439: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 193 del 15 luglio 1982).

Nella legge citata in epigrafe è apportata la seguente rettifica: all'art. 24, paragrafo 7, della convenzione, dove è scritto: «... la presente Convenzione sono prelevate ... », leggasi: « ... la presente Convenzione *non* sono prelevate ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 gennaio 1983.

Proroga del regime di importazione delle merci originarie dell'U.R.S.S.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1982, concernente modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime di importazione delle merci, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3482/82 del Consiglio del 23 dicembre 1982, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 365 del 24 dicembre 1982, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 1983, del regime di importazione di alcuni prodotti originari dell'Unione Sovietica, di cui al regolamento (CEE) n. 596/82 del Consiglio del 15 marzo 1982, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee numero L 72 del 16 marzo 1982;

Ritenuta la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1983 il regime di importazione delle merci originarie dell'Unione Sovietica, di cui al decreto ministeriale 21 aprile 1982 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Il regime di importazione delle merci originarie dell'Unione Sovietica, di cui al decreto ministeriale 21 aprile 1982, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

(1201)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1982.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 luglio 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, in conformità del seguente testo:

« operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 16% e 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1139)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 237/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 238/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 239/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 240/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 241/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 242/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 243/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 244/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 245/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 246/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 247/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 248/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 249/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 250/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 251/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 252/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 253/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 254/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 255/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 256/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1983 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 257/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 258/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari per taluni alimenti composti a base di cereali.

Raccomandazione n. 259/83/CECA della commissione, del 27 gennaio 1983 che istituisce un dazio antidumping definitivo per alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 260/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, della voce 69.08 della tariffa doganale comune, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 261/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1960/82 relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 262/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 263/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 264/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 265/83 della commissione, del 31 gennaio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 266/83 della commissione, del 31 gennaio 1983 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3590/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo all'importazione nella comunità di prodotti agricoli originari della Turchia « Gazzetta Ufficiale » n. L. 375 del 31 dicembre 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 225/83 della commissione, del 28 gennaio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 27 del 29 gennaio 1983.

Pubblicati nel n. L 30 del 1° febbraio 1983

(29/C)

Regolamento (CEE) n. 267/83 della commissione, del 1° febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 268/83 della commissione, del 1° febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto

Regolamento (CEE) n. 269/83 della commissione, del 1° febbraio 1983, recante quarta modifica dei regolamenti (CEE) numero 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda le misure di controllo connesse alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, nonché da parte delle forze armate e corpi assimilati degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 270/83 della commissione, del 1° febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 271/83 della commissione, del 1° febbraio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 272/83 della commissione, del 1° febbraio 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Entrata in vigore della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3495/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1983) « Gazzetta Ufficiale » n. L 372 del 30 dicembre 1982.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3497/82 del Consiglio, del 10 dicembre 1982, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1983) « Gazzetta Ufficiale » n. L 372 del 30 dicembre 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3397/82 della commissione, del 17 dicembre 1982, che modifica le modalità di applicazione per la presentazione delle domande di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per progetti o programmi specifici « Gazzetta Ufficiale » n. L 357 del 18 dicembre 1982.

Pubblicati nel n. L 31 *del* 2 *febbraio* 1983.

(30/C)

Regolamento (CEE) n. 273/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazione di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 274/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 275/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto

Regolamento (CEE) n. 276/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 277/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 278/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 279/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 280/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di Gibuti a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 281/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Honduras a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 282/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 283/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la ventunesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 284/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventisettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 285/83 della commissione, del 2 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 32 *del* 3 *febbraio* 1983.

(31/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(1177)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia è prolungata al 16 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato con sede e stabilimento in Novara è prolungata all'8 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori sede di Milano e stabilimento di Milano S. Cristoforo è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto sede e stabilimento di Spoleto (Perugia) località S. Chiodo di Morgnano è prolungata all'11 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi con sede e stabilimento in Pavia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo con sede e stabilimento in Albano S. Alessandro (Bergamo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 4 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzoli & C. sede e stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) è prolungata al 26 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Marzoli & C. sede e stabilimento di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Porcellane Richard Ginori sede di Milano e stabilimento di Milano-Lambrate è prolungata all'11 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori sede di Milano e stabilimento di Milano-Lambrate è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia) è prolungata al 20 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Safai con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia) è prolungata al 22 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1178)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Nembro, Locana, Voghera, Retorbido, Riace e Potenza.

Con decreto 3 gennaio 1983, n. 1515, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno sulla sponda destra del fiume Serio segnato nel catasto del comune di Nembro (Bergamo), al foglio n. 19/b, 20/a, mappale 369 1/2 di complessivi Ha 3.33.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 gennaio 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 gennaio 1983, n. 1594, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del torrente Orco, in comune di Locana (Torino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 99, mappale 103, di complessivi mq 2380, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 marzo 1982, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Torino, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 gennaio 1983, n. 1596, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Voghera (Pavia) in fregio ai mappali 173 e 176 del foglio n. 62 e del comune di Retorbido (Pavia) in fregio ai mappali 1 e 79 del foglio n. 1 di complessivi Ha 1.13.19, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 febbraio 1982, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 gennaio 1983, n. 1769, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del torrente Riace, segnato nel catasto del comune di Riace (Reggio Calabria) al foglio n. 20, mappale 7 1/2 di mq 450 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 marzo 1980 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 gennaio 1983, n. 1871, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Potenza al foglio n. 30, particelle 907 di mq 270 ed indicato con coloratura in rosa, nella planimetria rilasciata il 24 maggio 1982, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

(1143)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ceriano Laghetto

Con decreto interministeriale 31 gennaio 1983, n. 127, viene rettificato il precedente decreto 23 giugno 1976, n. 674, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976, relativo alla sdemanializzazione di un'area di mq 7.830, facente parte del compendio costituente il deposito munizioni di Ceriano Laghetto (Milano), riportata nel catasto del medesimo comune al foglio 21, particella n. 47 ed al foglio 23, particella n. 100 p.

Infatti, successivamente alla redazione di un nuovo tipo di frazionamento, la porzione della particella n. 100 del foglio 23 è stata identificata con la particella n. 256 che deve intendersi sclassificata.

(1180)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 21 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1380,800	1380,800	1380,90	1380,800	1380,75	1380,70	1380,700	1380,800	1380,800	1380,80
Dollaro canadese .	1129,300	1129,300	1129 —	1129,300	1121,06	1129,35	1129,500	1129,300	1129,300	1129,30
Marco germanico .	577,260	577,260	577,50	577,260	577,11	577,20	577,250	577,260	577,260	577,25
Fiorino olandese .	522,230	522,230	522,30	522,230	522,20	522,20	522,200	522,230	522,230	522,23
Franco belga.	29,297	29,297	29,31	29,297	29,31	29,30	29,300	29,297	29,297	29,30
Franco francese .	203,500	203,500	203,75	203,500	203,60	203,55	203,620	203,500	203,500	203,50
Lira sterlina .	2124,700	2124,700	2126 —	2124,700	2125,45	2124,45	2124,250	2124,700	2124,700	2124,70
Lira irlandese .	1915 —	1915 —	1915 —	1915 —	1916,48	—	1915,500	1915 —	1915 —	—
Corona danese .	162,940	162,940	163 —	162,940	162,95	162,90	162,930	162,940	162,940	162,95
Corona norvegese.	195,720	195,720	196 —	195,720	195,90	195,75	195,760	195,720	195,720	195,73
Corona svedese.	187,460	187,460	187,50	187,460	187,50	187,50	187,500	187,460	187,460	187,45
Franco svizzero.	692,880	692,880	693 —	692,880	692,88	692,80	692,710	692,880	692,880	692,87
Scellino austriaco.	82,125	82,125	82,13	82,125	82,11	82,10	82,113	82,125	82,125	82,12
Escudo portoghese .	14,950	14,950	15,15	14,950	15,09	15,05	15,100	14,950	14,950	14,95
Peseta spagnola .	10,714	10,714	10,72	10,714	10,71	10,70	10,718	10,714	10,714	10,72
Yen giapponese .	5,934	5,934	5,93	5,934	5,93	5,90	5,933	5,934	5,934	5,93
E.C.U.	1319,660	1319,660	—	1319,660	—	—	1319,660	1319,660	1319,660	—

Media dei titoli del 21 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,050
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,125
» 6 % » » 1970-85 .	86,150
» 6 % » » 1971-86 .	79,700
» 6 % » » 1972-87 .	72,925
» 9 % » » 1975-90 .	75,350
» 9 % » » 1976-91 .	72,225
» 10 % » » 1977-92 .	74,275
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,400
» » » 1-8-1982/84 19 % . .	99,75
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,200
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,025
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,225
» » » » 1-12-1981/82 .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84 .	98,975
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,500
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,050
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 6-1982/84 . .	97,300
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,825
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,225
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,125
» » » » 1- 6-1982/86 . .	97,70
» » » » 1- 7-1982/86 . .	97,65
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,150
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,275
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,925
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,875
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,750
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1380,750
Dollaro canadese .	1129,400
Marco germanico	577,255
Fiorino olandese .	522,215
Franco belga	29,298
Franco francese	203,560
Lira sterlina .	2124,475
Lira irlandese	1915,250
Corona danese .	162,935
Corona norvegese .	195,740
Corona svedese	187,480
Franco svizzero	692,795
Scellino austriaco	82,119
Escudo portoghese .	15,025
Peseta spagnola	10,716
Yen giapponese	5,933
E.C.U. .	1319,660

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Bologna, Firenze, Modena, Padova, Pisa e Urbino.

I rettori delle Università degli studi di Bologna, Firenze, Modena, Padova, Pisa e Urbino hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia.

Dottorato di ricerca in « filosofia (estetica) ».
Durata: 4 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 1:

1) modelli di riflessione sull'arte fra '800 e '900.

Sedi convenzionate: Perugia, Roma e Torino.

Facoltà di magistero.

Dottorato di ricerca in « psicologia ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 2:

1) psicologia sociale;
2) psicologia dello sviluppo.

Sedi convenzionate: Padova, Torino e Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia - farmacia - medicina veterinaria.

Dottorato di ricerca in « biochimica ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Titolo conseguibile:

scienze biochimiche;
biologia molecolare.

Sedi convenzionate: Modena e Parma.

Facoltà di ingegneria.

Dottorato di ricerca in « scienze geodetiche e topografiche ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 2.
Curricula n. 3:

1) geodetico;
2) informazioni territoriali;
3) informazioni urbane e dei beni culturali.

Sedi convenzionate: Firenze, Padova, Pisa e Roma.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Facoltà di ingegneria.

Dottorato di ricerca in « ingegneria elettronica e dell'informazione ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 7.
Curricula n. 5:

1) sistemi di comunicazione;
2) elaborazione del segnale;
3) sistemi radar e radioaiuti alla navigazione;
4) architettura dei sistemi di elaborazione;
5) componenti e tecnologie elettroniche.

Sedi convenzionate: Firenze, Pisa e Trieste.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia.

Dottorato di ricerca in « filosofia ».
Durata: 4 anni. Posti: n. 7.
Curricula n. 5:

1) forme e istituzioni della acquisizione e del sapere e delle tradizioni filosofiche dall'antichità al Rinascimento;
2) l'idea di crescita del sapere, la nozione di progresso, il concetto di evoluzione nella filosofia e nella scienza dal '600 all'800;
3) filosofia e cultura austro-tedesca tra 800 e 900;
4) dottrine etiche, mondo storico e scienze sociali dall'illuminismo alla cultura contemporanea;
5) il problema della conoscenza scientifica.

Sedi convenzionate: Bologna, Pavia, Pisa, Siena e Torino.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Dottorato di ricerca in « biochimica ».
Durata: 4 anni. Posti: n. 5.
Titolo conseguibile:

scienze biochimiche;
biologia molecolare.

Sedi convenzionate: Perugia, Pisa, Siena e Urbino.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia.

Dottorato di ricerca in « ematologia sperimentale ».
Durata: 4 anni. Posti: n. 4.
Titolo conseguibile:

ematologia.

Sedi convenzionate: Ferrara, Parma e Bologna.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Facoltà di agraria.

Dottorato di ricerca in « ortoflorofrutticoltura ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 6.
Curricula n. 1:

1) propagazione.

Sede convenzionata: Firenze.

Facoltà di farmacia.

Dottorato di ricerca in « chimica del farmaco ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4.
Curricula n. 2:

1) chimica dei recettori;
2) progettazione e sintesi razionale dei farmaci.

Sedi convenzionate: Perugia, Camerino e Firenze.

Facoltà di economia e commercio.

Dottorato di ricerca in « economia aziendale ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 6.
Curricula n. 2:

1) controllo di gestione nelle aziende di produzione;
2) scritture, bilanci e analisi dei costi nelle aziende di produzione.

Sedi convenzionate: Bologna, Firenze, Perugia e Siena.

Facoltà di giurisprudenza.

Dottorato di ricerca in « diritto privato ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4.
Curricula n. 5:

1) dottrine generali del diritto privato;
2) persone famiglie successioni;
3) proprietà e diritti reali;
4) obbligazioni e contratti;
5) la responsabilità civile.

Sedi convenzionate: Ferrara, Milano Cattolica, Parma, Pavia, Sassari, Siena, Bologna, Genova, Firenze e scuola superiore di Pisa.

Facoltà di ingegneria e agraria.

Dottorato di ricerca in « energetica (fonti energetiche alternative) ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 4:

1) energia solare (captazione e conversione);
2) idrogeno (produzione e impiego);
3) biomassa (processi di trasformazione);
4) riciclaggio delle sostanze e processi relativi.

Sedi convenzionate: Bari, Firenze, Genova, Napoli, Roma e Padova.

Facoltà di ingegneria.

Dottorato di ricerca in « ingegneria chimica ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4.
Curricula n. 5:

1) termodinamica dei fluidi;
2) fenomeni di trasporto;
3) reattoristica chimica;
4) applicazioni non convenzionali di operazioni unitarie;
5) nuove metodologie di analisi degli impianti chimici.

Sedi convenzionate: Bologna, Cagliari e Roma.

Dottorato di ricerca in « ingegneria elettrotecnica ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 4:

1) analisi pianificazione e gestione dei sistemi elettrici di potenza;
2) progettazione e controllo dei sistemi elettrici utilizzatori;
3) macchine elettriche ed apparati elettronici di potenza;
4) misura, prove e protezioni sui sistemi elettrici di potenza.

Sedi convenzionate: Cagliari, Firenze, L'Aquila, Pavia e Roma.

Dottorato di ricerca in « meccanica dei materiali ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 1:

1) meccanica dei materiali strutturali.

Sedi convenzionate: Cosenza, Firenze, Milano Politecnico e Bologna.

Facoltà di lettere e filosofia.

Dottorato di ricerca in « archeologia (greca e romana medioevale. Insediamenti, economia e cultura) ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4.
Curricula n. 5:

1) la successione delle culture dal paleolitico all'età del bronzo in relazione all'ambiente nell'Italia peninsulare;
2) insediamenti, economia e cultura in Attica dall'età micenea alla fine del VI secolo a.C.;
3) la formazione della civiltà urbana dell'Italia pre-romana;
4) produzione artigianale e produzione agricola nell'Italia centrale tirrenica;
5) popolamento e cultura materiale nell'Italia centro-settentrionale.

Sedi convenzionate: Firenze e Siena.

Dottorato di ricerca in « filologia greca e latina ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 2:

1) etico-narrativo;
2) teatrale.

Sedi convenzionate: Bari, Ferrara e Urbino.

Dottorato di ricerca in « geografia (urbana e regionale) ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Genova, Firenze e Torino.

Dottorato di ricerca in « storia (storia antica) ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4.
Curricula n. 2:

1) storia locale dell'Italia romana;
2) civiltà greca nell'età arcaica.

Sedi convenzionate: Pavia e Perugia.

Dottorato di ricerca in « storia (storia della società europea) ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4.
Curricula n. 4:

1) storia della società italiana dell'età moderna;
2) cultura e classi dirigenti nell'età moderna;
3) storia della società contemporanea;
4) istituzioni e politica nell'età contemporanea.

Sede convenzionata: Firenze.

Dottorato di ricerca in « linguistica ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 2:

1) linguistica generale e matematica;
2) linguistica storica e comparativa.

Sedi convenzionate: Bologna, Firenze, Napoli Orientale, Palermo, Perugia, Roma, Torino e Udine.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Dottorato di ricerca in « microbiologia medica sperimentale ».
Durata: 4 anni. Posti: n. 9.
Curricula n. 2:

1) batteriologico;
2) citologico.

Titolo conseguibile:
scienze microbiologiche.

Sedi convenzionate: Roma, Sassari, Torino e Perugia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e agraria.

Dottorato di ricerca in « biologia agraria ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4.
Curricula n. 2:

1) crescita e sviluppo delle piante agrarie;
2) ecologia delle piante di interesse economico.

Sedi convenzionate: Firenze, Genova e Siena.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturàli.

Dottorato di ricerca in « fisica ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4.
Curricula n. 2:

1) fisica nucleare e sub nucleare;
2) strutture della materia.

Sede convenzionata: Lecce.

Dottorato di ricerca in « informatica ».
Durata: 4 anni. Posti: n. 8.
Curricula n. 3:

1) informatica teorica;
2) architettura dei sistemi di elaborazione;
3) metodologia e sistemi software.

Sedi convenzionate: Genova e Udine.

Dottorato di ricerca in « matematica ».
Durata: 4 anni. Posti: n. 10.
Curricula n. 5:

1) algebra;
2) analisi matematica;
3) fisica matematica;
4) geometria;
5) matematica applicata.

Sedi convenzionate: Bari, Lecce e Parma.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

Facoltà di magistero.

Dottorato di ricerca in « filosofia ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 1:

1) dialettica e mondo umano.

Sedi convenzionate: Perugia, Bari, Chieti, L'Aquila e Lecce.

Facoltà di magistero e lettere.

Dottorato di ricerca in « storia dei partiti e dei movimenti politici ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3.
Curricula n. 2:

1) riformismo religioso nel periodo giolittiano;
2) riformismo politico nel periodo giolittiano.

Sedi convenzionate: Chieti e Siena.

Facoltà di lettere e filosofia.

Dottorato di ricerca in « filologia greca e latina ».
Durata: 3 anni. Posti: n. 3:
Curricula n. 4:

1) lirica greco-arcaica e tardo arcaica;
2) storia del teatro greco (V e VI secolo);
3) cultura orale e scritta nell'età ellenistica;
4) metrica greca: teoria e prassi.

Sedi convenzionate: Bologna, Cagliari, Lecce, Macerata, Napoli Orientale, Perugia, Pisa e Roma.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, ai rettori delle Università di:

Bologna, via Zamboni, 33, c.a.p. 40100;
Firenze, piazza S. Marco, 4, c.a.p. 50121;
Modena, via Università, 4, c.a.p. 41100;
Padova, via S. Francesco, 11, c.a.p. 35100;
Pisa, lungarno Pacinotti, 43, c.a.p. 56100;
Urbino, via Saffi, 2, c.a.p. 61029.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per quanto riguarda, invece, l'Università di Padova, la data, l'ora e il luogo della prova scritta del colloquio saranno resi noti mediante avviso esposto nell'albo ufficiale presso la segreteria amministrativa dei dottorati di ricerca e a mezzo stampa locale; l'elenco degli ammessi al colloquio sarà reso noto unicamente mediante avviso esposto all'albo ufficiale presso la medesima segreteria.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(1193)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Prima sessione di esame 1983 ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1980 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché il funzionamento della relativa commissione di esame;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982 con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1980, in particolare sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame;

Sentita la commissione nazionale per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Sono considerate valide anche le domande pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto ma comunque non prima del 25 settembre 1982, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande della precedente sessione di esame.

Ai fini dell'ammissione alla sessione di esame sono altresì valide le domande di ammissione alla prova di idoneità contenute nella domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48 presentate successivamente al 24 settembre 1982, ma comunque entro il termine di giorni trenta previsto dal primo comma del presente articolo.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni nonché eventuale recapito telefonico.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), del presente decreto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

I candidati infine debbono dichiarare in quale delle città indicate all'art. 4 del presente decreto intendano sostenere la prova scritta. In mancanza di tale indicazione si intende prescelta la sede di Roma, fermo restando il diritto degli interessati di presentare nuova domanda per altra sede, tra quelle previste nel presente decreto, nei tempi e nei modi in esso indicati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche:

1) Il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;
l'agenzia in gestione libera;
i compiti dell'agente;

il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il sub-agente;
i dipendenti dell'agente;
cenni sull'IVA e sull'IRPEF.

2) Norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e delle altre leggi particolarmente interessanti l'attività dell'agente;

le imprese di assicurazione; imprese pubbliche e private; forma, autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449 del 1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);
l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);
i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; le tariffe e le condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta ed il blocco del portafoglio: conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;
l'istituzione dell'albo agenti di assicurazione: legge 7 febbraio 1979, n. 48;
nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni.

3) Aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articoli 1882 e seguenti del codice civile);

proposta di assicurazione;
prova del contratto;
i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;
dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;
aggravamento del rischio;
assicurazione parziale;
pagamento del premio;
obbligo di avviso e salvataggio;
dolo o colpa grave;
coassicurazione;
surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche:

con riferimento ai rami vita, furto, responsabilità civile auto si richiede:
conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;
conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;
nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto «materie tecniche».

Si richiede inoltre la conoscenza del regime di detraibilità fiscale dei premi «Vita e infortuni».

Art. 4.

Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprendono una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta di esame si svolge a Roma, a Milano e a Reggio Calabria e si effettua mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione.

Per rispondere alle domande inserite nel questionario ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale, che si svolgerà a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta «idoneo» o «non idoneo».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Data e luogo delle prove scritte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento valido, il giorno 28 aprile 1983 alle ore 8,30 nella città prescelta nella domanda all'indirizzo appresso indicato:

Roma - palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

Milano - camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, via Meravigli 9/b;

Reggio Calabria - camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, via Tommaso Campanella, 12.

Art. 6.

Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei, che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - via Campania, 59/C - 00187 Roma, apposita domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste dall'art. 4, comma *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;
3) certificato di godimento dei diritti civili;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;
6) ricevuta originale del versamento di L. 118.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1983
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 281

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta legale da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . codice fiscale n. . . . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e indetta con decreto ministeriale 27 gennaio 1983.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) del suindicato decreto ministeriale.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente .
(telefono: prefisso . . numero . .) impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Il sottoscritto chiede di poter sostenere la prova scritta di esame nella sede di .

Data, .

Firma

(1164)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 1° giugno 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979;

Visto il proprio provvedimento in data 10 febbraio 1981 con il quale il dott. Mario Corigliano, nato a Roma il 12 ottobre 1946, è stato escluso dall'esame predetto per la insufficiente anzianità di servizio in quanto questo Ministero aveva ritenuto non valutabile l'attività svolta dal medesimo come medico interno presso l'Università degli studi di Roma;

Considerato che con ordinanza n. 109, reg. ord. 286/81, reg. ric. 81 del 4 marzo 1981, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Mario Corigliano ammettendolo con riserva a sostenere l'esame medesimo;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 79/100 (settantanovecentesimi);

Considerato che con costante giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio secondo cui le funzioni del medico interno incaricato di compiti assistenziali e quelle dell'assistente volontario ospedaliero sono perfettamente assimilabili e quindi l'attività svolta quale medico interno con compiti assistenziali rientra nei servizi valutabili ai sensi dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tra i quali è menzionato quello di assistente volontario;

Vista la sentenza n. 1041, reg. dec. n. 2860/79, reg. ric. anno 1981, dell'11 febbraio 1981 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una fattispecie analoga, ha esteso tale interpretazione al «servizio non di ruolo» di cui all'art. 52 della sopracitata legge n. 148 del 1975;

Ritenuto di uniformarsi a quanto enunciato nella predetta sentenza e di considerare, pertanto, il servizio di medico interno con compiti assistenziali come servizio utile ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità se prestato nel periodo indicato dalla norma medesima;

Decreta:

Il dott. Mario Corigliano, nato a Roma il 12 ottobre 1946, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per l'anno 1979 approvata con decreto ministeriale 1° giugno 1981 con il punteggio di 79/100 (settantanovecentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(837)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 1, in Castel S. Giovanni (Piacenza):

due posti di assistente medico del servizio di igiene pubblica;

un posto di coadiutore sanitario del servizio di igiene pubblica.

Unità sanitaria locale n. 2, in Piacenza:

un posto di primario di medicina nucleare (a tempo pieno);

due posti di assistente di medicina nucleare (a tempo pieno);

sette posti di assistente medico del servizio di igiene pubblica;

un posto di coadiutore sanitario del servizio di igiene pubblica;

un posto di veterinario collaboratore.

Unità sanitaria locale n. 3, in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza):

un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno);

cinque posti di assistente medico del servizio di igiene pubblica;

due posti di coadiutore sanitario del servizio di igiene pubblica;

un posto di veterinario collaboratore.

Unità sanitaria locale n. 5, in Fidenza (Parma):

un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 39, in Cesena (Forlì):

un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto di anestesia (a tempo pieno).

un posto di aiuto di medicina nucleare (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle competenti unità sanitarie locali.

(100/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 51 del 22 febbraio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Toscana - Unità sanitaria locale Pisana, zona n. 12, in Pisa: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio qualificato padiglione servizi, un posto di operaio qualificato lavanderia, due posti di operaio qualificato guardaroba, quattro posti di operaio specializzato guardaroba, un posto di operaio specializzato giardini, un posto di operaio specializzato dispensa, due posti di operaio ad alta specializzazione. tecnologica cucina.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1983, n. 1.

Comunità montana Alto Tevere Umbro - Città di Castello. Modificazione dell'art. 18 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 19 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 18 del nuovo statuto della comunità montana Alto Tevere Umbro - Città di Castello, approvato con legge regionale 28 novembre 1979, n. 61, è così sostituito:

« Il personale della comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le norme del regolamento organico.

Il regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8.

Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli enti locali.

La comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli enti locali.

La comunità può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici.

La comunità provvede alla gestione del personale dell'U.S.L. applicando la normativa prevista nelle leggi nazionali e regionali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 gennaio 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *dicembre* 1982 (*atto n.* 790) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *gennaio* 1983.

(793)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna », ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 1983, *il bilancio della Regione per l'anno finanziario* 1983, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982, così come modificato dai provvedimenti di variazione sino ad oggi succedutisi, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto regionale.

Art. 3.

La presente legge viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.*

Bologna, addì 6 gennaio 1983

TURCI

(795)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830540)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.